

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



# COMUNE DI BOBBIO PELLICE

## PIANO REGOLATORE COMUNALE

VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.  
redatto ai sensi della L.R. 3/2013

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE

## STUDIO URBANISTICO

a supporto della Variante al P.R.G.C.

Oggetto Elaborato

**SCHEMA DI RELAZIONE  
STRALCIO NORME DI ATTUAZIONE**

Elaborato n.


# 1.01

Scala:

-

VERSIONE	DATA
0	23 febbraio 2015
1	18 marzo 2015

PROGETTISTI



**ROBERTO BERGERETTI ARCHITETTO**

**STUDIO**

10064 PINEROLO / VIA G.B. ROSSI, 7 / TEL. e FAX +39.0121.374.406  
CELL. 335.8043.678  
e.mail: rbergeretti@gmail.com

Sindaco Comune di Bobbio Pellice

Patrizia Geymonat

## Premessa

Il comune di Bobbio Pellice è dotato di PRGI, approvato con D.G.R. n. 24-26093 del 14/06/1983, e successivamente variato per le Norme di Attuazione con D.G.R. n. 54-31995 del 31/01/1994, pubblicato sul B.U.R. n. 9 del 02/03/1994.

Il Piano vigente non risulta corredato da indagini geologico – tecniche.

Con la presente variante si procederà alla variante strutturale di mero adeguamento al P.A.I. al fine di definire la situazione di rischio del Comune di Bobbio Pellice .

## Riferimenti normativi e procedurali

La presente variante riguarda esclusivamente la procedura di adeguamento del P.R.G. ai contenuti del PAI; risulta pertanto redatta nel rispetto delle procedure fissate dai seguenti riferimenti normativi:

-L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, “ modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo) ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia”.

-L.R. n° 17/2013 “ disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013”.

-L.R. n. 1 del 26/01/2007 “Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l’approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla L.R. 05/12/77, n. 56”

-Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP “Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici” e successiva Nota Tecnica Esplicativa

-D.P.C.M. in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)

-D.G.R. n. 31-3749 del 6/8/01 “Adempimenti regionali conseguenti l’approvazione del Pai. Procedure per l’espressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nei P.R.G.C., sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle opere inserite in cl. IIIB, ai sensi della circ. P.G.R. n. 7/LAP dell’8/5/1996”

-D.G.R. n. 45-6656 del 15/7/02 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po in data 26/4/01, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26/5/01. Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico”

-D.G.R. n. 1-8753 del 18/3/03 “Nuove disposizioni per l’attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Irogeologico (PAI) a seguito della modifica dell’art. 6 della Deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po”

-Comunicato dell’Assessore Politiche Territoriali della Regione

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

Piemonte “Prime linee guida per l’applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al P.R.G, art. 1, comma 3 della L.R. 1/2007”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/08”

-D.G.R. n. 2-11830 del 28/07/09 “Indirizzi per l’attuazione del PAI: sostituzione degli allegati 1 e 3 della D.G.R. n. 45-6656 del 15/7/02 con gli allegati A e B”

-Comunicato dell’Assessore Politiche Territoriali della Regione Piemonte “Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al P.R.G, art. 1, comma 3 della L.R. 1/2007; integrazioni e modifiche al precedente comunicato pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/08”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 24/12/09

-D.G.R. n. 31-1844 del 07/04/11 “Indirizzi per l’attuazione del PAI: modifica della D.G.R. 2-11830 del 28/07/09 mediante sostituzione dell’allegato A e nuove disposizioni organizzative per l’espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell’ambito delle procedure di adeguamento al PAI”

-Comunicazione prot. n. 1020Uff.Com/UOL in data 16/04/2011 a firma dell’Assessore all’Urbanistica e Programmazione Territoriale.

-D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 “D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese”

-D.G.R. n.7-3340 del 03/02/2012 “Modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 43084 del 12/12/2011”

- D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica” e relativo allegato.

- D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 “Individuazione dell’ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084”

- Con riferimento alla recente modifica della L.R. 56/77, ed in particolare all’art. 89 (Disposizioni transitorie) della L.R. 3/2013, oltre che il successivo “Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia” (pubblicato sul BU Regione Piemonte n. 22 del 30/05/2013), i Comuni per cui risulta in corso di predisposizione il progetto preliminare “proseguono e concludono preferibilmente la procedura ai sensi della L.R. 56/77 (come modificata dalla L.R. 1/2007) nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell L.R. 3/3013”.

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

### Sintesi dei dati territoriali e demografici

Il Comune di Bobbio Pellice copre una superficie complessiva di circa 93 kmq., compresi fra i 700 m.s.l.m. ed una serie di montagne tutte oltre i 2000 mt che si sviluppano nelle tre valli: Carbonieri, Giulian Cruello e Subiasco che confluiscono tutte nei pressi del concentrico. Il concentrico posto a 732 m.s.l.m. è situato in adiacenza alla Strada provinciale, ed è qui che si è sviluppata l'edificazione sia storica che più recente, mentre per il resto del territorio, gli interventi edilizi si sono praticamente limitati ad interventi sul patrimonio edilizio esistente.

La situazione geografica e corografica del Comune che è l'ultimo centro della valle Pellice è solcata dall'omonimo fiume che la percorre per intero e che nel corso degli anni ha determinato la vita dei suoi abitanti. Oltre al capoluogo, arroccate sulle pendici delle montagne insistono decine di borgate che in parte sono ancora abitate.

L'area presenta le caratteristiche tipiche delle zone montane: popolazione assai scarsa ed in costante decremento, bassa densità abitativa. Il decremento degli abitanti risulta meno evidente negli ultimi decenni, in relazione alla rilevante presenza di popolazione anziana, non più soggetta a spostamenti per motivi occupazionali.

Nel corso degli anni è divenuto un Comune con vocazione turistica a misura d'uomo pur non avendo mai avuto un'esplosione edilizia. Le attrattive dei percorsi montani e delle bellissime passeggiate hanno generato un turismo silenzioso fatto di molti appassionati camminatori.

La realtà della popolazione residente è fatta tra l'altro di piccoli artigiani che con enormi sacrifici riescono a reggere pur essendo lontani da grandi vie di comunicazione o da centri densamente popolati. Ma le prerogative di questi lavoratori è avere prodotti di nicchia che attirano utenze provenienti da fuori vallate.

L'economia locale è quindi un punto fermo di questa amministrazione, volta, pur in un momento di grave crisi economica, ad adeguare le esigenze delle attività presenti sul territorio affinché mantengano la presenza sul territorio.

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

### Obiettivi contenuti e criteri della variante

Come evidenziato nel Documento Programmatico il presente adeguamento del Piano Regolatore vigente permette di suddividere il territorio in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità all' utilizzazione urbanistica.

Le verifiche e gli approfondimenti di carattere idrogeologico condotti hanno permesso di confrontare i contenuti del P.R.G. con il quadro dei rischi e dei dissesti, consentendo di provvedere all' adeguamento al PAI senza apportare modifiche all' assetto insediativo e strutturale dello strumento urbanistico.

La Carta di Sintesi è stata sovrapposta alla cartografia di progetto del piano vigente, determinando le specifiche norme per classe e zona urbanistica.

### Cartografia

La presente Variante è stata redatta con l' utilizzo di cartografia di piano aggiornata e ridisegnata mediante la digitalizzazione della base catastale, l' aggiornamento della stessa (viabilità, fabbricati, ecc.) e la trasposizione delle indicazioni di P.R.G. vigente.

La nuova cartografia di Azzonamento comprende pertanto:

- l' aggiornamento, realizzato mediante fotointerpretazione, sopralluoghi e rilievi, di viabilità, idrografia e fabbricati;

L' aggiornamento si è reso necessario per la corretta definizione delle classi di rischio riferite alle porzioni di territorio effettivamente edificate o trasformate nel corso degli anni in attuazione del P.R.G.;

### Norme Tecniche di Attuazione

A seguito degli adeguamenti di carattere idrogeologico, alla nuova normativa ed alla definizione delle classi di idoneità per l' utilizzazione urbanistica del territorio, sono stati modificati i seguenti articoli delle Norme di Attuazione:

- art. 2 – *Elaborati*
- art. 3 – *Strumenti urbanistici e amministrativi per l' attuazione del p.r.g.*
- art. 7 – *Definizioni dei parametri regolatori degli interventi di trasformazione*
- art. 35 – *Vincolo idrogeologico.*
- art. 46 – *Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo*

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

### Verifiche di compatibilità

Con riferimento a quanto contenuto nella presente variante strutturale, di esclusivo adeguamento al PAI, si precisa che:

1) in relazione a quanto indicato all'Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione della procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi", la presente variante strutturale risulta esclusa dal processo di valutazione ambientale;

2) non essendo previsto nell'ambito della variante alcun incremento o trasferimento di previsioni residenziali, produttive e/o commerciali, non si configurano interferenze con quanto in precedenza approvato dai Comuni in merito a Compatibilità acustica e Criteri Commerciali.

3) la verifica degli strumenti di pianificazione di livello superiore (PTCP, PTR e Registro attività a pericolo incidente rilevante) ha evidenziato l'assenza di stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante, escludendo pertanto l'obbligo di adeguamento dello strumento urbanistico.

### Stralcio Norme di Attuazione: artt. 2, 3,7, 35, 46 modificati e/o inseriti nella Variante di adeguamento al PAI

#### *Art.2 – Elaborati*

**Gli elaborati del P.R.G.I. sono costituiti come segue:**

- Relazione illustrativa	
- Allegati tecnici formalizzati in:	
A1 – Stato attuale delle vegetazioni e delle colture	1:25.000
A2a (1,2) Stato attuale intero territorio	1:10.000
A2b (1°,1b,2,3,4,5a, 5b, 6 7,8,9,10) e	
A2c (1°,1b,2,3,4,5°,5b,6,7,8,9,10) Stato	
Attuale delle aree urbanizzate	1:1.500
- Tavole:	
A – Progetto-inquadramento territoriale	1:25.000
B (1,2)-Progetto-sintesi intero territorio	1:10.000
CD (1°,1b,1c,1d,2,3°,3b,4,5°,5b,6,7,8,9,10)	
Progetto-Sviluppo del piano	1:1.500
- Elaborati di dettaglio	
- Norme di attuazione	
- Tabelle allegate alle Norme di attuazione	

**VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.**

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

**Elaborati costituenti la Variante strutturale di esclusivo adeguamento al PAI:**

NUMERO ELABORATO	TITOLO	SCALA
<b>URBANISTICA</b>		
<b>1.01</b>	Schema di Relazione	
<b>1.02</b>	Sintesi dei Cronoprogrammi	
<b>1.03</b>	Tabelle di Zona	
<b>1.04</b>	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica	1:5.000
<b>1.05</b>	Azzonamento - Capoluogo e Borgate	1:1.500
<b>1.06</b>	Azzonamento – Borgate Alta Valle e Comba dei Carbonieri	1:1.500
<b>1.07</b>	Azionamento Aree Artigianali "D" e Zone "F" Alta VALLE	1:1.500
<b>STUDIO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO-IDROGEOLOGICO</b>		
<b>2.01</b>	Carta geologico geomorfologica - Tavola 1 Nord e Tavola 1 Sud	1:10.000
<b>2.02</b>	Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni	1:5.000
<b>2.03</b>	Carta geomorfologica e dei dissesti su base bibliografica - Tavola 3 Nord e Tavola 3 Sud	1:10.000
<b>2.04</b>	Carta delle valanghe - Tavola 4 Nord e Tavola 4 Sud	1:10.000
<b>2.05</b>	Carta geoidrologica	1:5.000
<b>2.06</b>	Carta delle Acclività - Tavola 6 Nord e Tavola 6 Sud	1:10000
<b>2.07</b>	Carta delle opere di difesa idraulica censite (SICOD) - Tavola 7 Nord-Est e Tavola 7 Sud-Ovest	1:5.000
<b>2.08</b>	Carta degli eventi alluvionali 1977-2000	1:5.000
<b>2.09</b>	Carta dell'evento alluvionale 2008	1:5.000
<b>2.10</b>	Carta del dissesto, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore (pericolosità) - Tavola 10 Nord e Tavola 10 Sud	1:10.000
<b>2.11</b>	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - Tavola 11 Nord e Tavola 11 Sud	1:10.000
<b>2.12</b>	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - aree di fondovalle	1:5.000
<b>2.13</b>	Relazione illustrativa Studio geologico-geomorfologico ed idrogeologico ed allegati	
<b>STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA</b>		
<b>2.14</b>	Relazione illustrativa studio Microzonazione Sismica	
<b>2.15</b>	Carta delle indagini	1:5.000
<b>2.16</b>	Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica	1:5.000
<b>2.17</b>	Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - MOPS	1:5.000

**VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.**

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

<b>STUDIO IDRAULICO</b>		
<b>3.01</b>	Corografia con individuazione dei bacini imbriferi - tavola 1 di 2	1:10.000
<b>3.02</b>	Corografia con individuazione dei bacini imbriferi - tavola 2 di 2	1:10.000
<b>3.03</b>	Planimetria catastale tavola 1/9 - Cruello	1:1.500
<b>3.04</b>	Planimetria catastale tavola 2/9 - Pausette, Subiasco e Torrente Pellice	1:1.500
<b>3.05</b>	Planimetria catastale tavola 3/9 - Imeut e Torrente Pellice	1:1.500
<b>3.06</b>	Planimetria catastale tavola 4/9 - Torrente Ghicciard	1:1.500
<b>3.07</b>	Planimetria catastale tavola 5/9 - Torrente Ghicciard	1:1.500
<b>3.08</b>	Planimetria catastale tavola 6/9 - Torrente Ghicciard	1:1.500
<b>3.09</b>	Planimetria catastale tavola 7/9 - Torrente Ghicciard	1:1.500
<b>3.10</b>	Planimetria catastale tavola 8/9 - Torrente Ghicciard	1:1.500
<b>3.11</b>	Planimetria catastale tavola 9/9 - Torrente Pellice	1:1.500
<b>3.12</b>	Sezioni di verifica Rio Cruello tavola 1/2	1:150
<b>3.13</b>	Sezioni di verifica Rio Cruello tavola 2/2	1:150
<b>3.14</b>	Profilo longitudinale Rio Cruello	1:1000
<b>3.15</b>	Sezioni di verifica Rio Pausette	1:150
<b>3.16</b>	Profilo longitudinale Rio Pausette	1:1000
<b>3.17</b>	Sezioni di verifica Rio Subiasco	1:200
<b>3.18</b>	Profilo longitudinale Rio Subiasco	1:1.000
<b>3.19</b>	Sezioni di verifica Rio degli Imeut	1:150
<b>3.20</b>	Profilo longitudinale Rio degli Imeut	1:1000
<b>3.21</b>	Sezioni di verifica - Torrente Ghicciard	1:200
<b>3.22</b>	Profilo longitudinale - Torrente Ghicciard	1:2000
<b>3.23</b>	Sezioni di verifica - Torrente Pellice 1/3	1:1000 - 1:500
<b>3.24</b>	Sezioni di verifica - Torrente Pellice 2/3	1:1000 - 1:500
<b>3.25</b>	Sezioni di verifica - Torrente Pellice 3/3	1:1000 - 1:500
<b>3.26</b>	Profilo longitudinale - Torrente Pellice	1:2500 - 1:500
<b>3.27</b>	Planimetria con individuazione delle aree esondabili	1:5.000
<b>3.28</b>	Aerofotogrammetrico con individuazione delle aree esondabili	1:5.000
<b>3.29</b>	Relazione idrologica e idraulica	

**In caso di contrasto fra gli elaborati costitutivi del PRI e gli elaborati della presente Variante di mero adeguamento al PAI, questi ultimi prevalgono.**

**- Art. 3 – Strumenti urbanistici e amministrativi per l'attuazione del P.R.G.**

Ai sensi dell'art.32 della Legge Regionale 5.12.1977 n°56 e L.R. 56/77, gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici previsti o ammessi dal P.R.G.I., nonché delle loro destinazioni d'uso comunque vincolate, sono subordinati a concessione o autorizzazione da parte del

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

Sindaco. Negli articoli seguenti e negli altri elaborati del P.R.G.I. sono definiti gli interventi per i quali la concessione è subordinata alla formazione e all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi definiti come segue:

a) Ai sensi del citato art.32:

1. i piani particolareggiati (P.P)
2. i piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)
3. i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata (P.E.C.) e di iniziativa pubblica (P.E.C.O)
4. i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica (P.T.P.)
5. i piani per insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'art.27 della L.865/71

b) Ai sensi dell'art.28 della L.5.08.1978 n°457 e dell'art. 32 della L.R. citata: piani di recupero (p.r.)

L'operatività nel tempo e nello spazio del P.R.G.I. nonché degli strumenti urbanistici esecutivi è definita dai programmi pluriennali di attuazione (P.P.A). i piani di recupero possono aver attuazione solo all'interno delle zone di recupero.

**La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell'art. 46 delle N.d.A. e nelle relative Schede di Analisi delle previsioni urbanistiche.**

### **Art. 7 – Definizioni dei parametri regolatori degli interventi di trasformazione**

#### Altezza dei fabbricati e numero dei piani

- Altezza massima: l'altezza massima è il maggiore dei segmenti verticali misurabili tra l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale di copertura dell'ultimo piano abitabile non mansardato ed il terreno correttamente sistemato anche in funzione di quanto stabilito al successivo art. 15 punto c) delle presenti N.d.A.; l'altezza massima non può superare i limiti di cui al ~~D.M. 24.01.1986.~~ **D.M. 14/01/2008.**

Non vengono computate né nell'altezza media né in quella massima le parti di fronte fuori terra, usate per l'accesso al piano seminterrato o interrato (rampe) fino ad un massimo di un ottavo del perimetro di base del fabbricato.

Art.35 – Vincolo idrogeologico.

Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico si applicano i disposti degli articoli 30 e 31 della L.R 56/77, **così come modificati dalla L.R. 3/2013.**

### **Art. 46 – Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo**

**Nel quadro dell'adeguamento al PAI del P.R.G. per il Comune di Bobbio Pellice, sono stati redatti gli elaborati geologici previsti dalla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n° 7/LAP, alla Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999, dalla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 e successive indicazioni regionali.**

**Il territorio è stato ripartito in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologia, così come rappresentato nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione**

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

urbanistica” e nei correlati stralci cartografici contenuti nell’elaborato “Analisi delle previsioni urbanistiche”.

### *Classi di pericolosità ed idoneità*

Le classi di pericolosità ed idoneità riconosciute sull’ambito interessato sono le seguenti:



#### Classe I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 14/01/2008.

#### Classe II

Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica. La progettazione dei nuovi interventi edificatori dovrà prevedere la regimazione delle acque stradali, delle direttrici di deflusso minori e delle acque di ruscellamento; dovranno essere adottati, inoltre, accorgimenti geotecnici ispirati al D.M. 14/01/2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Nell’ambito di questa classe di idoneità, tutti i progetti di intervento dovranno essere supportati da un’indagine geologico-tecnica nella quale si dovrà valutare anche l’assetto geoidrologico dell’area interessata, prescrivendo eventuali interventi di drenaggio profondo a salvaguardia delle opere interrato. Le aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosità sismica, per la presenza di orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico, sono state di norma inserite in Classe III. Tuttavia, anche per le porzioni di territorio in Classe II, dovrà sempre e comunque essere effettuata una verifica puntuale, onde confermare che la previsione di nuovi interventi edificatori non ricada all’interno della fascia di rispetto inedificabile individuata sia a monte dell’orlo che a valle del piede della scarpata da una fascia di larghezza pari almeno all’altezza in verticale della scarpata stessa.



#### Classe IIa

Aree caratterizzate dalla ridotta soggiacenza della falda freatica e/o dall’inadeguata regimazione delle direttrici di deflusso minori - edificabili dopo specifici studi di dettaglio.



#### Classe IIb

Aree gravate da condizionamenti superabili a livello di progetto esecutivo degli interventi - edificabili dopo specifici studi di dettaglio.

#### Classe IIIa

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici e/o idrogeologici che le rendono inadatte a nuovi insediamenti.

Per le opere pubbliche infrastrutturali non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all’art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Per gli edifici isolati, le

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

grange e le grandi baite da tempo esistenti, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente (frane, valanghe ecc...), che insistono in tutto o in parte entro le fasce di rispetto (larghezza minima 10 m - R.D. 523/1904) delle linee di deflusso minori e dei canali artificiali e nei settori interessati da fenomeni di alluvionamento da parte del reticolo idrografico principale e/o secondario, nell'ottica del recupero dell'esistente già storicamente insediato, sono ammissibili i seguenti interventi tali da non comportare incremento del carico antropico: opere di manutenzione ordinaria ed adeguamento igienico-funzionale, opere di ristrutturazione interna senza aumento di superficie e volume, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata, con particolare riferimento al sistema di drenaggio delle acque di precipitazione meteorica ed alla stabilità a lungo termine dei versanti; opere di ampliamento igienico-funzionale a condizione che in fase attuativa (a livello di richiesta del Permesso di Costruire), venga elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica comprensivo di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone).



### Classe IIIa1

Aree alluvionate od alluvionabili da parte del reticolo idrografico principale; settore assiale di conoidi attivi o riattivabili; alvei dei corsi d'acqua formanti il reticolo idrografico minore, aree caratterizzate dalla presenza di orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico - non edificate e non edificabili.

Le fasce di rispetto dalle linee di deflusso minori e dai canali artificiali hanno una larghezza minima di 10 metri (R.D. 523/1904).



### Classe IIIa2

Aree gravate da condizionamenti geomorfologici negativi (forte acclività, pareti rocciose, corpi di frana attive e quiescenti, settori di versante soggetti a diffusa instabilità, settori di versante interessati dai processi di dinamica valanghiva, fasce di rispetto delle scarpate, ecc...) che ne impediscono l'uso ai fini edificatori - non edificate e non edificabili.



### Classe IIIb2

Porzioni di territorio edificate caratterizzate dalla presenza di moderati elementi di pericolosità geologica e di rischio. Oltre alle trasformazioni che non aumentino il carico antropico (manutenzione ordinaria, adeguamento ed ampliamento igienico-funzionale, restauro e risanamento conservativo), è consentito il modesto incremento del carico antropico attraverso interventi di ristrutturazione non comportanti aumenti di superficie e volume, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata, con particolare

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

riferimento al sistema di drenaggio delle acque di precipitazione meteorica. Nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti saranno consentiti previa realizzazione degli Interventi di Riassetto Territoriale previsti da Cronoprogramma. I suddetti interventi sono vincolati alla realizzazione ed al collaudo delle opere previste. Dovrà, comunque, essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone).

### Classe IIIb3

Porzioni di territorio edificate contraddistinte dalla presenza di orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico, localizzate in corrispondenza dei conoidi alluvionali e o in corrispondenza di settori di fondovalle alluvionabili per Tempi di Ritorno TR > 200 anni. Sono da escludersi nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti. Sono sempre consentite le trasformazioni che non aumentino il carico antropico: manutenzione ordinaria ed adeguamento igienico-funzionale, restauro e risanamento conservativo, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata. E' consentito il modesto incremento del carico antropico attraverso interventi di ristrutturazione non comportanti aumenti di superficie e volume (fatta eccezione per gli ampliamenti igienico-funzionali, di norma consentiti secondo quanto sopra riportato), a condizione che vengano realizzati gli Interventi di Riassetto Territoriale previsti da Cronoprogramma. Il modesto incremento del carico antropico è vincolato alla realizzazione ed al collaudo degli interventi previsti. Dovrà, comunque, essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone).

### Classe IIIb4

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da escludere nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti: mappali edificati che insistono in tutto o in parte all'interno delle fasce di rispetto (larghezza minima 10 m - R.D. 523/1904) delle linee di deflusso minori e dei canali artificiali, settori interessati da fenomeni di alluvionamento da parte del reticolo idrografico principale e/o secondario e mappali edificati interessati da fenomeni valanghivi. Sono consentite soltanto trasformazioni che non aumentino il carico antropico: manutenzione ordinaria ed adeguamento igienico-funzionale, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata. Sono consentiti ampliamenti igienico-funzionali, a condizione che in fase attuativa (a livello di richiesta del Permesso di Costruire), venga elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica comprensivo di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Dovrà, comunque, essere sottoscritta la

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone).

### Classe III indifferenziata

Versanti montani generalmente non edificati o con presenza di edifici isolati. Zona complessivamente di classe IIIa, con locali aree di classe II non cartografabili. L'analisi geomorfologica di dettaglio è rinviata ad eventuali future varianti di piano conseguenti a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche. Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, atte ad identificare eventuali situazioni locali meno pericolose potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti (classe II, oppure IIIb), valgono tutte le limitazioni previste per la classe IIIa. Per gli edifici isolati, le grange e le grandi baite da tempo esistenti, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, nell'ottica del recupero dell'esistente già storicamente insediato, sono ammissibili i seguenti interventi tali da non comportare incremento del carico antropico: opere di manutenzione ordinaria ed adeguamento igienico-funzionale, opere di ristrutturazione interna senza aumento di superficie e volume, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata, con particolare riferimento al sistema di drenaggio delle acque di precipitazione meteorica ed alla stabilità a lungo termine dei versanti; opere di ampliamento igienico-funzionale a condizione che in fase attuativa (a livello di richiesta del Permesso di Costruire), venga elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica comprensivo di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone).

Per gli alpeggi esistenti ivi comprese le abitazioni sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento igienico-funzionale, opere di ristrutturazione interna senza incremento volumetrico. Sono altresì ammesse la demolizione con ricostruzione degli edifici in nuova posizione a seguito di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di minor pericolosità e di rischio rispetto alla posizione originaria.

### Norme generali

Nella classe IIIa, e III indifferenziata potranno sempre essere realizzati previa verifica ed autorizzazione degli Enti preposti, gli interventi pubblici non altrimenti localizzabili, quali:

- a. Piste agrosilvopastorali;
- b. Piste forestali
- c. Interventi di sistemazione di versante ed idraulici
- d. Depositi temporanei/permanenti di materiali provenienti da disalvei.

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

Analogamente per gli interventi di privati, potranno sempre essere realizzati previa presentazione di specifica relazione geologico-tecnica, redatta ai sensi del D.M. 14/01/2008, i seguenti interventi:

- a. Piste agrosilvopastorali;
- b. Piste forestali;
- c. Piste di accesso alle aree di proprietà
- d. Interventi di sistemazione di versante ed opere di contenimento

In relazione a quanto indicato alla sezione 7.10 della NTE/1999 alla Circ. PGR 08/05/1996 n. 7/LAP, è compito dell'Amministrazione Comunale il controllo sull'attuazione dei singoli cronoprogrammi relativi agli interventi di riassetto territoriale previsti nelle classi IIIb. L'attuazione delle previsioni urbanistiche ammesse potrà avvenire solo a seguito di collaudo e relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

Per ogni nuova opera che incrementi i volumi o le superfici o che generi nuovi volumi, dovrà essere redatta una indagine geologica e geotecnica ai sensi del DM 14/01/2008, ai fini di valutare la compatibilità dell'intervento in funzione dell'equilibrio idrogeologico dell'area circostante. In ogni caso l'ampiezza e l'approfondimento delle indagini devono essere rapportate alle problematiche e alla complessità geologica del sito, alle conoscenze geologiche già disponibili per l'intorno, all'impegno delle opere sotto il profilo tecnico, nonché alla rilevanza dell'intervento sotto il profilo del valore socio – economico e alla valenza in campo strategico.

Per tutte le zone normative rappresentate in scala 1:2.000 sono riconoscibili le classi di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica. Le situazioni di rischio idrogeologico riconosciute dovranno essere tenute in conto in sede di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

Gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle singole zone subiscono eventuali limitazioni

in applicazione delle norme contenute nel successivo "Schema degli interventi ammessi", oltre che nelle singole "Schede di zona".

Richiamando le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, allegato "A",

parte I, cap.6, le "Schede di zona" potranno contenere ed individuare puntualmente situazioni di particolare criticità, oggetto di prescrizioni specifiche.

Nel caso di sovrapposizioni di classi di rischio, prevalgono sempre le limitazioni più cautelative e, nel caso di disallineamenti cartografici, prevalgono le elaborazioni di maggior dettaglio, contenute negli elaborati a scala maggiore e nelle "Analisi delle previsioni urbanistiche".

Nel caso di fabbricati ricadenti in differenti classi di pericolosità geomorfologica, sarà possibile applicare a porzioni del fabbricato la diversa classificazione:

in caso di edifici costituiti da più unità immobiliari il limite delle classi verrà fatto coincidere, ove possibile, col confine catastale delle stesse;

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

in caso di edifici non ricadenti nella precedente casistica, gli interventi edilizi avranno le limitazioni proprie della classe più cautelativa, a meno che il progetto degli interventi, sulle porzioni di edificio ricadenti in classe meno cautelativa, certifichi che gli interventi non determinino un peggioramento delle situazioni di rischio.

Nel caso di edifici ricadenti in parte in classe IIIb e in parte in classe IIIa, valgono le norme della Classe IIIb riferita all'intero edificio. Per quanto non specificato dalle presenti norme si rimanda a quanto contenuto nella Circ. 7/LAP e relativa N.T.E. e nella DGR n. 64-7417 del 7/04/2014 e relativo allegato "A".

### Documentazione tecnica necessaria al rilascio dei permessi

In relazione alle classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico per le aree con problematiche di versante e/o geotecniche, allegati alle richieste di intervento dovranno essere presenti i seguenti elaborati:

- a) relazione geologica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i
- b) relazione geotecnica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i., qualora gli interventi edilizi abbiano rilevanza strutturale, anche in Classe I;

Nelle aree con problematiche di allagamento imputabile ad acque superficiali, negli allegati alle richieste di intervento dovranno essere presenti i seguenti elaborati:

- a) relazione geologica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.
- b) relazione geotecnica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i., qualora gli interventi edilizi abbiano rilevanza strutturale;
- c) relazione idrologica-idraulica redatta sulla base delle indicazioni tecniche dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. E' fatta salva la possibilità di specifica ed argomentata "dichiarazione sostitutiva" per gli interventi di ristrutturazione che non presentino rilevanza ai fini geologici ed idraulici.

### Definizione del "carico antropico"

In coerenza con le indicazioni al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla DGR n. 64-7417 del 07 aprile 2014 si richiamano le definizioni di seguito riportate.

#### a) Non costituisce "incremento di carico antropico":

1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);
2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

3. realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;

### **b) Costituisce “modesto incremento di carico antropico”:**

1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d'uso;
2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d'uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell'Allegato “A” alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014;
3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I dell'Allegato “A” alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
6. gli interventi ammessi dall'art. 3 della l.r. 20/09.

### **c) Costituisce “incremento di carico antropico”:**

1. ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art. 21 della l.r. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;
2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b);
3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a) e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b);
4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09.

### **Prescrizioni di carattere generale per la tutela idrogeologica**

- I corsi d'acqua naturali, sia pubblici che privati, non devono subire restringimenti d'alveo o rettifiche del loro naturale percorso alterando la

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

**direzione di deflusso delle acque, né essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia sezione, a meno che gli interventi siano finalizzati a un miglioramento dell'efficienza idraulica e siano effettuati sulla scorta di indagini e verifiche idrauliche approfondite da sottoporre all'Autorità idraulica competente;**

**- non sono ammesse occlusioni, neppure parziali, dei corsi d'acqua naturali, incluse le zone di testata, con manufatti o riporto di terreno o di altri materiali;**

**- le eventuali nuove opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua naturali dovranno essere realizzate mediante ponti che, a prescindere dalle verifiche di portata, dovranno essere progettati in maniera tale per cui la larghezza della sezione di deflusso non vada a ridurre la larghezza dell'alveo a "rive piene" misurata a monte dell'opera;**

**- la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, naturali o artificiali, pubblici o privati, limitrofi agli insediamenti esistenti e/o previsti, deve essere costantemente garantita, specie per i tratti d'alveo intubati, verificando le loro sezioni di deflusso ed adeguando quelle insufficienti;**

**- al di sopra dei tratti intubati dei corsi d'acqua naturali è vietato ogni tipo di edificazione;**

**- in caso di interventi su tratti intubati, che rappresentano una criticità idraulica ed un rischio per la sicurezza, si dovrà prioritariamente prevedere il loro riposizionamento a cielo aperto e, nel caso tale soluzione non fosse praticabile, l'utilizzo di coperture con griglie metalliche removibili e, ove necessario, carrabili;**

**- in caso di interventi che prevedono l'impermeabilizzazione dei suoli devono essere previste opere che garantiscano una corretta raccolta e un adeguato smaltimento delle acque meteoriche onde evitare che, in occasione di precipitazioni intense e/o prolungate, si verifichino fenomeni di ristagno ed infiltrazione in prossimità del settore urbanizzato. Le acque raccolte dovranno essere allontanate dall'area e scaricate in modo tale da evitare l'insorgenza di processi di instabilità nell'intorno significativo della stessa. Si raccomanda inoltre che la rete di raccolta delle acque sopra citata sia sottoposta a periodiche operazioni di ispezione e manutenzione, tali da garantirne la corretta funzionalità nel tempo;**

**- nelle zone acclivi o ubicate alla base di versanti, una particolare attenzione deve essere posta nella regimazione delle acque superficiali, comprese quelle eventualmente provenienti dalla rete stradale, che devono essere captate e convogliate in impluvi naturali, utilizzando gli opportuni accorgimenti per la loro dissipazione;**

**- nelle aree localizzate alla base di versanti caratterizzati da accentuata acclività deve essere mantenuta un'adeguata fascia di rispetto dal piede degli stessi, subordinando gli eventuali interventi edilizi ad una specifica verifica delle eventuali problematiche legate alla caduta massi;**

**- nelle aree prossime ad orli di scarpate morfologiche o di terrazzo devono essere garantite adeguate fasce di rispetto dal ciglio delle stesse, la cui ampiezza dovrà essere valutata sulla base di specifiche verifiche di stabilità e/o in base a valutazioni delle caratteristiche dell'ammasso roccioso;**

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

- per gli interventi che prevedono scavi e sbancamenti in corrispondenza di pendii, scarpate o riporti di materiale, dovranno essere preventivamente condotte verifiche di stabilità al fine di accertare le condizioni di sicurezza e prevedere le necessarie opere di stabilizzazione e drenaggio.

Qualora risultassero delle differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle tavole di piano, rispetto all'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n. 523/1904, si applicheranno all'alveo attivo delimitato dai cigli superiori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l'alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti della L. n. 37/1994, nonché in ragione dell'art. 32, comma 3, titolo II delle NdA del PAI.

Le distanze minime da tutti i corsi d'acqua dovranno comunque essere verificate mediante specifici rilievi topografici di dettaglio al momento degli interventi in progetto.

### Indicazioni sugli adempimenti connessi alla prevenzione del rischio sismico

Ai fini della prevenzione del rischio sismico le procedure urbanistico-edilizie dovranno ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084 ("D.G.R. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio Piemontese"), come successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 7-3340 del 3 febbraio 2012 ("Modifiche ed integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011) e dalla D.G.R. n.65-7656 del 21 maggio 2014 ("Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084").

Per quanto riguarda nello specifico le attività di pianificazione urbanistica, il riferimento tecnico-normativo è rappresentato dalla D.D. 9 marzo 2012, n.540 ("Definizione delle modalità attuative in riferimento alle procedure di controllo e gestione delle attività Urbanistiche ai fini della prevenzione del rischio sismico, approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011"), che riporta in allegato (Allegato A) gli indirizzi regionali per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico negli strumenti di pianificazione e stabilisce che, a partire dal 1 giugno 2012.

La D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 e s.m.i. ha provveduto a definire, per le diverse zone sismiche riconosciute nel territorio piemontese, (3S, 3 e 4), specifiche procedure e modalità di deposito e controllo concernenti gli aspetti edilizi e delle costruzioni, (ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 38/01), e gli aspetti urbanistici, (con riferimento all'art. 89 del citato D.P.R.). Il territorio in esame ricade in Zona sismica 3S. Pertanto, nell'ambito dei comuni compresi nella Zona Sismica 3S sono sottoposti a

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

parere preventivo ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, tutti gli Strumenti Urbanistici Generali e tutti gli Strumenti Urbanistici Esecutivi così come definiti dalla legislazione regionale in materia, nonché le rispettive varianti.

Il D.M. 14/01/2008 prevede che i progetti esecutivi riguardanti interventi con rilevanza strutturale debbano comprendere, in generale, le relazioni specialistiche che vengono specificate al par. C10.1 della Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito;
- relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno;
- relazione sulla modellazione sismica concernente la “*pericolosità sismica di base*” del sito di costruzione.

La Relazione sulla modellazione sismica deve contenere tutti gli elementi atti alla caratterizzazione del sito sotto gli aspetti significativi ai fini della valutazione della risposta sismica locale, (condizioni stratigrafiche s.l., condizioni topografiche), secondo le procedure introdotte dal D.M. 14/01/2008 e richiamate nella Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per tutti gli interventi di consistenza strutturale e per le opere geotecniche in previsione, indipendentemente dalla classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica di appartenenza valgono le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, attualmente rappresentate dal D.M. 14.01.2008. A tal proposito, si richiama, tra l'altro, che l'indicazione del profilo stratigrafico o categoria di sottosuolo ai sensi del D.M. 14.01.2008, riportata a titolo indicativo nella “Carta dei caratteri litotecnici” e nelle singole schede dell’”Analisi delle previsioni urbanistiche”, dovrà essere in ogni caso verificata in sede di progettazione esecutiva attraverso adeguati approfondimenti di indagine.

In base alle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. Infrastrutture del 14.01.2008 (e relative istruzioni applicative emanate con la Circolare Ministeriale n. 617 del 02.02.2009), per ciascun sito d'intervento è necessario determinare l'azione sismica di progetto, secondo le indicazioni specificate alla sezione 3.2.

Per quanto riguarda la caratterizzazione geologica e geotecnica del sito, deve essere fatto riferimento ai cap. 6 e 7 del D.M. 14.01.2008, riferendosi al volume significativo, quale parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso.

Le indagini devono, quanto meno, essere indirizzate ad individuare la profondità del substrato, caratterizzare le coltri di copertura, quantificare gli aspetti topografici e la soggiacenza della falda, con le modalità e fino alle profondità richieste dalla normativa di cui sopra.

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

Per il sito di progetto deve inoltre essere verificata la stabilità nei confronti della liquefazione, secondo i criteri specificati nella sezione 7.11.3.4 del D.M. 14.01.2008.

La tipologia, l'ampiezza, ed il grado di approfondimento delle indagini devono essere rapportate alle problematiche e alla complessità geologica del sito, alle conoscenze geologiche già disponibili per l'intorno, all'impegno delle opere sotto il profilo tecnico, nonché alla rilevanza dell'intervento sotto il profilo del valore socio-economico e alla valenza in campo strategico.

A titolo di indirizzo si individuano le situazioni di seguito elencate:

- per gli interventi significativi di carattere pubblico, nonché per gli strumenti urbanistici esecutivi, le indagini dovranno, in linea di massima, sviluppare in modo esaustivo tutte le tematiche esposte nelle osservazioni di carattere generale, e prevedere, quanto meno, l'esecuzione di un sondaggio a carotaggio continuo fino alla profondità di 30m con la relativa prova Down Hole ed eventuali ulteriori prove in sito ed analisi di laboratorio, associato all'esecuzione di pozzetti esplorativi di controllo, spinti sino alla profondità, indicativa, di almeno 4m e comunque 3m al di sotto del piano di fondazione.
- nel caso di "costruzioni di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, in cui la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili" di cui al punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008, si ritiene opportuno vengano comunque forniti in allegato alla documentazione progettuale tutti i dati geologici e geotecnici conosciuti per l'intorno significativo del sito di intervento, con la relativa ubicazione cartografica.
- per tutti gli altri casi le indagini dovranno rispettare i criteri di indirizzo individuati dal decreto e richiamati nelle osservazioni generali e comprendere, quanto meno, l'esecuzione di pozzetti esplorativi, da realizzarsi fino alla profondità, indicativa, di almeno 4m e comunque 3m al di sotto del piano di fondazione.